

Allegato A alla determinazione DPD019/120 del 28-05-2024

REGIONE ABRUZZO DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria Ufficio OCM Vitivinicolo e Coordinamento Schedario Viticolo

PSN-PAC 2023/2027 – SETTORE VITINICOLO INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI CAMPAGNA VITIVINICOLA 2024/2025

Art. 58 comma 1 lett. a) del Regolamento UE n. 2021/2115

DISPOSIZIONI REGIONALI ATTUATIVE (D.R.A.)



Sommario

RIF	ERIMENTI NORMATIVI	3
1	FINALITÀ	6
2	DEFINIZIONI	6
3	AMBITO DI APPLICAZIONE E ATTIVITÀ AMMESSE	8
4	DOTAZIONE FINANZIARIA	8
5	SUPERFICIE MINIMA	8
6	SOGGETTI BENEFICIARI	8
7	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	9
8	CONDIZIONI DI NON AMMISSIBILITÀ	11
9	DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI – MODALITÀ TECNICHE	12
9.1	Forme di allevamento	12
9.2	Sesti di impianto	12
10	VIGNETI STORICI ED EROICI ISCRITTI NELL'ELENCO REGIONALE	13
11	DEFINIZIONE DEL SOSTEGNO E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI	14
	ENTITÀ DELL'AIUTO - FORMA DEL CONTRIBUTO	
Tak	pella dei costi standard unitari - costo di impianto	15
13	CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE	16
14	MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	17
15	Documentazione a corredo della domanda di sostegno	18
15.	1 Impegni del beneficiario	19
16	DOMANDE CON PAGAMENTO ANTICIPATO A FIDEIUSSIONE (80%)	19
17	DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO / RICHIESTA DI COLLAUDO	20
18	VALUTAZIONE DELLE DOMANDE	22
19	VERIFICA DEL CONTRIBUTO FINANZIATO E DELLA CONGRUITÀ CON LA TABELLA STANDARD DEI COSTI UNITAF	R 122
20	EROGAZIONE DELL'AIUTO	22
21	DOMANDA DI VARIANTE	23
21.	1 Variazione del beneficiario per subentro	24
22	MODIFICHE MINORI	24
23	CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	25
24	RINUNCIA ALL'AIUTO	26
25	REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE	26
26	DEFINIZIONE IMPORTO, RECUPERI E PENALITA'	27
27	CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA	28
28	MODALITA' DI PAGAMENTO	28
29	TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	29
30	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	29
31	DISPOSIZIONI FINALI	30
1	PUNTEGGI E PRIORITA'	31
2	APPENDICE	32
Alle	egato 1 – All. 1 del D.M. n. 646643 del 16.12.2022	33
Alle	egato 2 – All. 2 del D.M. n. 646643 del 16.12.2022	36
	egato 3 Elenco varietà Ammesse	
Alle	egato 4 Calcolo importo da liquidare e riduzioni	41
Alle	egato 5 Recuperi e penalità	42



Giunta Regionale

RIFERIMENTI NORMATIVI

Le presenti disposizioni disciplinano il "Piano Regionale" di attuazione della Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti dell'OCM VINO, ai sensi dei:

- Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e della Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione.
- Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento delegato (UE) n. 2022/1408 della Commissione del 16 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il versamento di anticipi per determinati interventi misure di sostegno di cui ai regolamenti (UE) n. 2021/2115 e (UE) n. 1308/2013del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) n. 2015/1366 e (UE)n. 2016/1149 (a decorrere dal 16 ottobre 2023) applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/2532 della Commissione del 1°dicembre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 e abroga il regolamento (UE) n. 738/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n.615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150 (a decorrere dal 16 ottobre 2023), applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";



Giunta Regionale

- Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia, presentato alla Commissione il 15 novembre 2022, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 n. C (2022) 8645 finale;
- Decreto ministeriale 30 giugno 2020 n. 6899 relativo a "Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020;
- Deliberazione Giunta Regionale n.699/2020 relativa a "Applicazione della Legge 238 del 12 dicembre 2016, n. 238 Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio Approvazione della riorganizzazione funzionale delle competenze regionali in materia di gestione del potenziale viticolo Modulistica Sanzioni. DM n. 6899 del 30 giugno 2020 sui Vigneti eroici e storici.";
- Determinazione Dirigenziale DPD019/056 del 27/04/2023 relativa "Decreto interministeriale n. 6899 del 30 giugno 2020 pubblicato il 28 settembre 2020 Testo unico del vino Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" articolo 7 comma 3 Approvazione Elenchi regionali dei vigneti Eroici e Storici":
- Decreto ministeriale 28 febbraio 2022 n. 93849 relativo a Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Decreto ministeriale 19 dicembre 2022 n. 649010 relativo a Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare n. 646643 del 16 dicembre 2022 recante Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii., dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;
- Decreto Ministeriale n. 75113 del 15 febbraio 2024 "Modifica al Decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, n. 646643 e ss. mm e ii.- ristrutturazione e riconversione dei vigneti: proroga date di presentazione delle domande e di definizione della graduatoria"
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n.400046 del 28 luglio 2023 recante "Modifiche al decreto ministeriale 28 febbraio 2022 n. 93849 relativo a "Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n.238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43,comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120." Proroga data";
- Decreto Dipartimentale n. 681024 DEL 12/12/2023 di riparto della dotazione finanziaria degli interventi del settore vitivinicolo per la campagna vitivinicola 2024/2025 tra Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;



Giunta Regionale

- Circolare AGEA VITIVINICOLO REGOLAMENTO (UE) N. 2 Regione Abruzzo Protocollo nr. 25014 del 26/03/2024 Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione e ristrutturazione dei vigneti. Istruzioni operative da applicarsi nella campagna 2024/2025.
- Decreto legislativo del 17 marzo 2023 n. 42, modificato dal Dlgs n. 188 del 23 novembre 2023 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune
- Decreto Ministeriale MASAF n. 410748 del 4 agosto 2023 Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno previsti nell'ambito del Piano strategico della PAC per determinati settori;
- "Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento "w001 -Ristrutturazione e riconversione vigneti" del PSP 2023-2027, e successive modifiche e integrazioni, pubblicata sul sito istituzionale della Rete Rurale Nazionale;
- Nota Agea PROT. 0031435 del 18/04/2024 con oggetto "DM CAA Nota di chiarimento.";
- Nota ARES PROT. (2024) N. 3510934 del 15/05/2024 relativa all'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2022/126 all'intervento Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti.
- Circolare AGEA n°. 61.2024 del 21/05/2024 VITIVINICOLO Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. "Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2024/2025.



Giunta Regionale

1 FINALITÀ

La misura della Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti ha l'obiettivo di aumentare la competitività dei produttori vitivinicoli, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli, tali da non incrementare il potenziale produttivo regionale.

Gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione dovranno pertanto perseguire una o più delle sequenti finalità:

- adeguare la produzione in termini di qualità e quantità alla domanda di mercato;
- **migliorare** la qualità delle produzioni aumentando la percentuale regionale della produzione di vini a D.O. e I.G.;
- **ridurre** la superficie vitata investita a vigneti atti alla produzione di "vini senza indicazione geografica" (compresi i "vini varietali") escludendola dagli aiuti;
- valorizzare la tipicità dei prodotti legati al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico commerciale;
- diffondere le innovazioni nell'impianto e nella gestione dei vigneti;
- **ridurre** i costi di produzione attraverso l'introduzione della meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali;
- ricollocare meglio le produzioni vitivinicole di maggiore pregio nelle aree più vocate.

2 DEFINIZIONI

Ai fini della applicazione della presente misura si intende per:

OP AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Rappresenta l'Organismo Pagatore delle Regioni che non si sono ancora dotate di un Organismo Pagatore regionale, tra cui la Regione Abruzzo;

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

Operazione: azione o insieme di azioni comprese in un progetto oggetto di domanda di sostegno.

Attività: elenco interventi previsti (Riconversione varietale - Ristrutturazione - Miglioramento tecniche -Reimpianto per motivi fitosanitari), ai sensi del Reg. n. 2021/2015, art. 58 comma 1, lett. a), sottopunti i) ii) iii) iv), e descritte dall'art. 5 del DM 646643/2022;

Azioni: modalità con le quali si metteranno in pratica le attività ammesse (esempio: estirpazione, scasso, messa a dimora barbatelle, ecc.). In altri termini, sono identificabili nel singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come indicato nell'allegato 2 del al D.M. n. 646643 del 16/12/2022

Autorizzazioni di reimpianto: A partire dal primo gennaio 2016, fino al 31 dicembre 2045, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa una autorizzazione ai sensi del presente decreto MASAF n.649010 del 19.12.2022 e ss.mm.ii.

Autorizzazioni di nuovo impianto: le autorizzazioni per nuovi impianti rilasciate ogni anno nella misura dell'1% della superficie vitata nazionale/regionale dichiarata alla data del 31 Luglio dell'anno precedente non possono usufruire del contributo nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti prevista dall'articolo 46 del Regolamento 1308/2013.



Giunta Regionale

Beneficiario: persona fisica o giuridica che conduce vigneti con varietà di uve da vino, o in possesso di autorizzazioni al reimpianto valide, che può beneficiare degli aiuti alla ristrutturazione e riconversione, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'art. 64 del Regolamento (UE) 1308/2013.

Campagna vitivinicola: la campagna di produzione con inizio il 1° Agosto di ogni anno e conclusione il 31 Luglio dell'anno successivo.

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nell'azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione della quale ha la disponibilità ai sensi di legge.

CUAA: Codice unico di identificazione delle aziende agricole. Corrisponde al codice fiscale. È il numero identificativo da utilizzarsi in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 503/99.

D.O.: Denominazione di origine Protetta (D.O.P.) o Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.), menzione tradizionale per l'Italia.

I.G.: Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) o Indicazione Geografica Tipica (I.G.T.) menzione tradizionale per l'Italia.

Ente Istruttore competente STA Servizio Territoriale: è l'Ufficio territorialmente competente del Dipartimento Agricoltura, cui sono delegate le attività di verifica ed istruttoria delle domande di aiuto.

Estirpazione: eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno vitato.

Impianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve da vino.

Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti/autorizzazioni di impianto e reimpianto posseduti.

Rinnovo normale del vigneto giunto al termine del ciclo di vita naturale: si intende il reimpianto di un vigneto sulla stessa particella, con la stessa varietà, utilizzando lo stesso sistema di allevamento della vite con lo stesso sesto.

Schedario viticolo regionale: strumento per la gestione del potenziale viticolo regionale, previsto dall'art. 145 del Reg. (CE) n. 1308/2013 quale parte integrante del SIAN nonché del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), dotato di un sistema di identificazione geografico (GIS), in osseguio del dettato del D.M. 93849 del 28/02/2022.

Particella Viticola: rappresenta spazialmente il vigneto ed è caratterizzata da una precisa superficie vitata calcolata con strumenti geo-spaziali;

Unità Vitata: Porzione di parcella vitata omogenea per caratteristiche tecniche ed agronomiche (sesto di impianto, forma di allevamento, data di impianto, varietà) e per idoneità produttiva;

Vigneto eroico: vigneto definito all'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899 e riconosciuti ai sensi dell'art. 5;

Vigneto storico: vigneto definito all'articolo 2, comma 1 2, e articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899 e riconosciuti ai sensi dell'art. 5;



Giunta Regionale

Viticoltura eroica: vigneto definito all'articolo 2, comma 1 2, e articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899;

Varianti: tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una domanda di variante ed assoggettata ad approvazione da parte del Servizio Territoriale competente;

Modifiche minori: tutte le modifiche per le quali non è prevista una autorizzazione preventiva; deve comunque essere presentata una comunicazione al Servizio Territoriale competente.

3 AMBITO DI APPLICAZIONE E ATTIVITÀ AMMESSE

- 1. La misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti, adottata con il presente atto, valida per la campagna vitivinicola 2024/2025 si applica sull'intero territorio della Regione Abruzzo.
- 2. Le attività ammissibili sono:

la riconversione varietale che consiste:

 nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;

la ristrutturazione, che consiste:

- nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;

4 DOTAZIONE FINANZIARIA

Il Decreto Ministeriale prot. interno 00681024 del 12 dicembre 2023 con Oggetto "Settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2024/2025" assegna alla Regione Abruzzo per la misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti campagna 2024/2025 l'importo di € 6.318.654,00.

Le risorse disponibili saranno così ripartite:

- Risorse per il pagamento dei saldi delle campagne pregresse € 1.146.472,52;
- Risorse per nuove domande di sostegno campagna 2024-2025 € 5.172.181,48; (di cui € 1.034.436,30 da destinare al plafond del 20% per i vigneti eroici o storici);

5 SUPERFICIE MINIMA

La superficie minima ammessa, oggetto degli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, è fissata in 0,50 ettari.

In deroga a tale limite, per le aziende che hanno una superficie vitata (compresi eventuali diritti/autorizzazioni di reimpianto in portafoglio) inferiore o uguale ad un ettaro, la superficie minima è di 0,30 ettari.

6 SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono concorrere alle provvidenze tutti gli imprenditori agricoli, siano essi persone fisiche o



Giunta Regionale

giuridiche, singole o associate nelle forme previste dal Codice Civile, che siano titolari delle aziende ubicate nel territorio della Regione Abruzzo che conducono vigneti di uva da vino e iscritti alla Camera di Commercio (Codice attività agricola), che si impegnino a rispettare le modalità applicative previste dalla normativa comunitaria citata, il Decreto n. 646643 del 16.12.2022 e le presenti Disposizioni Regionali.

- 2. I beneficiari dell'aiuto alla ristrutturazione e riconversione di vigneti devono avere, a pena di esclusione, la disponibilità delle superfici agricole sulle quali si intende realizzare l'intervento, risultanti dal Fascicolo aziendale, a decorrere dalla data della domanda di aiuto.
- 3. La disponibilità (di cui al punto 2) deve risultare, pena inammissibilità della domanda, da:
 - a) titolo di proprietà;
 - b) titolo di usufrutto;
 - c) contratto di affitto scritto e registrato;
 - d) comodato, solo per Enti pubblici, stipulato in forma scritta, registrato all'Agenzia delle Entrate e con scadenza successiva al tempo necessario all'adempimento degli impegni previsti dal bando.
- 4. Qualora il beneficiario non sia proprietario delle superfici interessate alla domanda di sostegno, dovrà allegare l'autorizzazione all'esecuzione dell'intervento sottoscritto dal/dai proprietario/i o comproprietario/i resa ai sensi del DPR 445/2000 (Modello 2).
- 5. I richiedenti l'aiuto **NON** devono risultare esclusi dalla misura Ristrutturazione e riconversione vigneti ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del DM e dell'articolo 69 comma 3 della legge 238/2016.
- 6. I beneficiari degli aiuti sono responsabili di tutti gli impegni sottoscritti in domanda, dalla programmazione dei lavori alla realizzazione degli interventi ammessi, nonché degli obblighi e adempimenti amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, quali ad esempio l'aggiornamento del fascicolo aziendale e dello schedario prima della presentazione della domanda di sostegno, la tipologia di pagamento scelto, la tempistica di realizzazione dei lavori, il rispetto della tempistica inerente le comunicazioni, l'obbligo di mantenimento della PEC, ecc., sollevando la Regione Abruzzo da eventuali responsabilità verso terzi.

7 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

- 2. Gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono il reimpianto possono essere effettuati:
 - a) utilizzando un'autorizzazione al reimpianto in possesso del beneficiario;
 - b) estirpando un vigneto ed acquisendo la relativa autorizzazione di reimpianto;
 - c) con l'impegno del produttore ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie in suo possesso, entro la fine della terza campagna viticola successiva all'impianto.
- 3. Le superfici da ristrutturare e le eventuali autorizzazioni da utilizzare devono:
 - a) risultare nello Schedario Viticolo;
 - b) essere correttamente definite nel "Registro regionale delle autorizzazioni" sul SIAN;
 - c) essere coerenti con i dati presenti nel fascicolo aziendale e nello schedario viticolo del beneficiario degli aiuti



- 4. Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di aiuto, il conduttore deve trovarsi in una o più delle seguenti condizioni a seconda degli interventi previsti di cui ai precedenti punti a), b) c):
 - a) condurre un vigneto regolarmente presente sulla scheda delle superfici vitate ed oggetto di estirpazione;
 - b) essere in possesso di una autorizzazione di cui agli articoli 66 e 68 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - c) avere avviato la procedura di acquisizione di una autorizzazione di reimpianto;
 - d) avere avviato la procedura di acquisizione dell'autorizzazione di reimpianto anticipato;
 - e) essere in regola con la normativa unionale, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;
 - f) deve costituire e/o aggiornare il proprio fascicolo aziendale secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del DM 12 gennaio 2015 n. 162 e dalla circolare AGEA.2023.67143 del 12 settembre 2023 e s.m.i. In particolare, l'azienda agricola costituisce il fascicolo aziendale presso l'Organismo pagatore territorialmente competente ed individuato con riferimento alla sede legale dell'impresa ovvero alla residenza del titolare nell'ipotesi di impresa individuale.
 - g) Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.M. MASAF n. 99707 del 1° marzo 2021 il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare. Il mancato rispetto dell'adempimento determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma.
 - h) Il fascicolo aziendale deve contenere l'indicazione di tutte le superfici coltivate a vigneto, unitamente alla documentazione concernente la titolarità della conduzione delle superfici stesse;
 - i) aver aggiornato lo schedario viticolo di cui all'art. 145 del Regolamento e art. 8 della legge 12 Dicembre 2016 n. 238;
 - j) condurre una azienda con una superficie vitata minima aziendale, ivi compresi eventuali diritti/autorizzazioni in portafoglio, non inferiore ad 0.30 ettari;
 - k) aver presentato la dichiarazione vitivinicola annuale, prevista all'art. 2 del Reg. (CE) n. 436/2009 e dalle relative disposizioni nazionali, nella campagna 2023/2024, salvo casi particolari di esonero
 - 5. Le procedure per l'acquisizione e l'utilizzo delle autorizzazioni di reimpianto sono definite dalle disposizioni regionali relative al potenziale produttivo nonché dalle normative unionali e nazionali in vigore all'atto della domanda.
 - 6. Le eventuali autorizzazioni all'impianto, da utilizzare negli interventi che prevedono i "reimpianti con autorizzazione", devono essere definite prima della finanziabilità.



8 CONDIZIONI DI NON AMMISSIBILITÀ

Non sono ammesse al regime di sostegno:

- le richieste di rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del ciclo di vita naturale, ossia di reimpianti di vigneti sulla stessa particella, con l'utilizzo dello stesso vitigno, con la stessa forma di allevamento e con lo stesso sesto d'impianto (ai sensi dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013);
- le richieste di conduttori di vigneti irregolari;
- le richieste di impianto di vigneti atti alla produzione dei vini senza Denominazione di Origine o Indicazione Geografica (compresi i vini varietali);
- le richieste di conduttori che non hanno aggiornato lo schedario viticolo delle superfici vitate aziendali;
- le richieste di conduttori che non hanno aggiornato il fascicolo aziendale;
- le richieste di conduttori il cui fascicolo aziendale non riporti le superfici oggetto di domanda;
- le richieste di ristrutturazione e riconversione per superfici vitate già oggetto di contribuzione pubblica nei 5 anni precedenti alla data di accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori;
- le richieste di rimborso di spese sostenute per l'estirpazione e/o mancato reddito nei casi di reimpianto anticipato e di autorizzazioni di reimpianto già disponibili alla data di presentazione della domanda per aver estirpato un proprio vigneto aziendale;
- le richieste di ristrutturazione e riconversione con utilizzo di autorizzazioni di nuovo impianto di cui all'art.64 del Reg. (UE) 1308/2013 e art. 6 del D.M. n. 649010 del 19/12/2022

Non saranno, inoltre, considerati ammissibili:

- vigneti che risulteranno impiantati, a seguito dei controlli ex-ante, con altre varietà rispetto a quella dichiarata in domanda;
- vigneti che risulteranno impiantati, a seguito dei controlli ex-ante, con la varietà dichiarata ma con forma di allevamento diversa da quella dichiarata in domanda;
- vigneti che risulteranno impiantati, a seguito dei controlli ex-ante, con la varietà dichiarata ma con sesto d'impianto diverso da quello dichiarato in domanda;
- vigneti che risulteranno, a seguito dei controlli ex-ante, non più produttivi o non mantenuti ai sensi dell'art. 2 paragrafo 2 del DM n. 1420 del 26 febbraio 2015;
- vigneti che risulteranno realizzati su "superfici vitate abbandonate" come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, ovvero realizzati su una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole.

Regione Abruzzo



9 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI – MODALITÀ TECNICHE

- 1. I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono risultare idonei alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.
- 2. Il materiale vivaistico da utilizzare negli interventi di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e risultare comunque delle categorie "certificato" o "standard". A tal fine farà fede quanto riportato nella fattura di acquisto del materiale e/o quanto riportato nelle etichette apposte su ogni imballaggio o mazzo di barbatelle che deve essere conservate in azienda per almeno un anno ed esibite, a richiesta, durante il controllo in loco. Non è ammissibile l'utilizzo di materiale vivaistico ottenuto in ambito aziendale.
- 3. Le varietà di uve da vino utilizzate per gli interventi di ristrutturazione e riconversione sono quelle iscritte nell'elenco delle varietà autorizzate alla coltivazione nella Regione Abruzzo riportate nell'Allegato 3 tra gli allegati presenti nella DRA.
- I vigneti ammessi a beneficiare degli aiuti di cui alla presente misura devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dai disciplinari di produzione dei relativi vini a D.O. e I.G. della Regione Abruzzo.
- 5. I vigneti realizzati dovranno essere iscritti nello "Schedario Viticolo Regionale" e riconosciuti "idonei" (ai sensi della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016) alla produzione di vini a D.O./I.G. secondo i dettami della D.G.R. 699 del 17 novembre 2020.
- 6. Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare una o più tipologie di intervento descritte in dettaglio nell'Allegato 2.
- 7. Non sono ammessi impianti di vigneto con l'utilizzo di strutture di sostegno usate (pali e ferro).

9.1 Forme di allevamento

Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono forme di allevamento ritenute più idonee alle condizioni pedo-climatiche dei comprensori viticoli regionali e precisamente:

- a) Spalliera (GDC o Doppia Cortina, Cordone Libero e Cortina Semplice, Guyot e Cordone Speronato);
- b) Pergola (Pergola Trentina);
- c) Tendone (Pergola Abruzzese);

9.2 Sesti di impianto

Per i vigneti idonei alla produzione di vini DO-IG il numero di ceppi ad ettaro non può essere inferiore a quello indicato nei rispettivi disciplinari di produzione, qualora previsto.

Per la forma d'allevamento a Tendone il numero di ceppi ad ettaro non può essere inferiore a 1600.



Giunta Regionale

10 VIGNETI STORICI ED EROICI ISCRITTI NELL'ELENCO REGIONALE

Ai vigneti eroici e/o storici, già iscritti nell'elenco regionale o che hanno in corso un procedimento di iscrizione al suddetto elenco ai sensi della Determinazione DPD019/056 del 27/04/2023, è riservata una quota pari al 20% della disponibilità relativa alla Misura RRV assegnata alla Regione Abruzzo, come stabilito dall'articolo 9 del D.M. n. 646643/2022.

- Per accedere al finanziamento con l'indicata riserva è necessario che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, sia stato ottenuto il relativo riconoscimento, con iscrizione nell'elenco regionale, secondo quanto stabilito nella Determinazione DPD019/056 del 27/04/2023;
- se non ancora riconosciuto, sia stata già presentata la domanda per il riconoscimento di vigneti eroici e/o storici (fermo restando che l'ottenimento del riconoscimento come vigneto eroico e/o storico è condizione necessaria per la concessione dell'aiuto).

Qualora tali fondi non siano impegnati, verranno destinati al finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

I beneficiari dell'aiuto, i cui vigneti sono definiti come storici e/o eroici, si impegnano ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale, per il mantenimento dei requisiti del riconoscimento eroico e/o storico.

Le tipologie di intervento previste sono volte al ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti eroici o storici e rispondono prioritariamente ad uno o più dei parametri indicati all'articolo 4 comma 1 lettere da a) a c) comprese, del decreto interministeriale 6899/2020. Sono previste le seguenti attività:

- a) Per i vigneti eroici: le diverse azioni previste dalle-Istruzioni Operative AGEA n. 61 del 21/05/2024, compreso il reimpianto del vigneto eroico su superfici diverse, fatto salvo che si mantengano le condizioni per il riconoscimento del vigneto come eroico;
- b) Per i vigneti storici: la riconversione varietale deve prevedere il ricorso a vitigni autoctoni iscritti nell'elenco delle varietà autorizzate nella Regione Abruzzo e previste dai disciplinari di produzione vigenti nella Regione Abruzzo; la modifica della forma di allevamento è possibile a condizione che rientri tra quelle tradizionalmente previste nella Regione Abruzzo.

Il reimpianto del vigneto storico su superfici diverse da quella in cui è stato estirpato è possibile solo per i vigneti storici riconosciuti ai sensi del Decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899 art. 3 comma 2, mentre negli altri casi è possibile solo il reimpianto sulla medesima superficie in cui è stato estirpato il vigneto storico.

Per gli interventi relativi ai vigneti storici, saranno ammissibili solo impianti che prevedono l'utilizzo di pali in legno.

I beneficiari dell'aiuto, a conclusione delle operazioni proposte a contributo, devono conservare il riconoscimento di vigneto eroico o storico.

Regione Abruzzo



11 DEFINIZIONE DEL SOSTEGNO E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione è erogato:

- a) a titolo di compensazione per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione dell'intervento;
- b) a titolo di contributo per i costi di ristrutturazione e riconversione dell'impianto, differenziato secondo questo previsto nella Tabella di costi standard (paragrafo 12).

La **compensazione delle perdite di reddito** consiste in una compensazione finanziaria calcolata sulla base dei criteri definiti dal Decreto Direttoriale dell'8 marzo 2010, n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del17 marzo 2010.

- 1. L'aiuto è erogato come importo forfettario ad ettaro in relazione alla superficie vitata definita inconformità all'articolo 44, punto 1, del Reg. (UE) n. 1150/2016. Per tale superfice si intende quella delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite, a cui si aggiunge una fascia cuscinetto pari a metà della distanza tra le file.
- 2. Sono riconosciute eleggibili tutte le spese sostenute successivamente alla data di rilascio della domanda sul portale SIAN e non oltre il termine stabilito per la presentazione della domanda di pagamento di saldo.

Le operazioni di estirpazione degli impianti vitati oggetto di intervento possono essere effettuate soltanto a partire dalla data del <u>05 novembre 2024</u> al fine di consentire i controlli in loco (ex ante) da parte di AGEA, salvo posticipo in caso di convocazioni in contraddittorio con l'azienda dovute ad eventuali revisioni del controllo eseguito.

12 ENTITÀ DELL'AIUTO - FORMA DEL CONTRIBUTO

Per ogni ettaro di vigneto ristrutturato o riconvertito, a seconda del tipo di impianto, si prevede la concessione di un contributo per:

- a) il costo dell'estirpazione 1.968,00 euro cosi come riportato nell'elenco dei costi delle operazioni previste nei Costi Unitari Standard (contributo Comunitario 50% delle spese ammissibili);
- b) il costo dell'impianto come da tabella dei Costi Unitari Standard (contributo Comunitario 50% delle spese ammissibili);
- c) il mancato reddito per il periodo di mancata produzione non superiore ad euro 3.000,00 (contributo Comunitario 100%). Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o l'azione è realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto o in caso di estirpazione obbligatoria di vigneti per motivi fitosanitari.

I contributi sui costi di ristrutturazione e di riconversione, di cui alla lettera b), nonché sui costi di estirpazione di cui alla lettera a), sono erogati al 50% degli importi richiesti nei limiti della Tabella dei costi standard unitari (a seconda della forma di allevamento), esclusivamente per le azioni previste dalle presenti Disposizioni Applicative come di seguito riportato:



Tabella dei costi standard unitari - costo di impianto

Tipologia di intervento	Tipologia di impianto	Range di densità piante/Ha	Tipologia vigneto	Costo standard €/Ha
	da 2.000 a 3.774 Pianeggiante Pendenza > 15%* viticoltura eroica* Pianeggiante		Pianeggiante	€ 22.698,00
			Pendenza > 15%*	€ 22.895,00
		3.774	viticoltura eroica*	€ 29.507,00
		€ 23.854,00		
	Spalliera		Pianeggiante Pia	€ 24.063,00
		4.107		€ 31.010,00
				€ 25.651,00
		da 4.108		
Impianto			viticoltura eroica*	te € 22.698,00 5%* € 22.895,00 bica* € 29.507,00 te € 23.854,00 5%* € 24.063,00 bica* € 31.010,00 te € 25.651,00 5%* € 25.876,00 bica* € 32.729,00 5%* € 32.937,00 bica* € 42.548,00 te € 37.030,00 5%* € 37.262,00 bica* € 48.139,00 te € 31.241,00 5%* € 31.636,00 € 1.968,00
	da 2.000 a 3.251 Pendenza > 15%* € viticoltura eroica* €		Pianeggiante	€ 32.729,00
			Pendenza > 15%*	€ 32.937,00
		€ 42.548,00		
da 3.252 Pendenza > 15%*	Pianeggiante	€ 37.030,00		
	€ 37.262,00			
			viticoltura eroica*	€ 48.139,00
	Tendone	minimo 1600	Pianeggiante € 31.2	€ 31.241,00
	Tendone	1111111110 1000	Pendenza > 15%*	€ 31.636,00
Estirpazione	(Per tutte le forme di allevamento)		€ 1.968,00	
Analisi del terreno (pH, conducibilità, tessitura, calcare totale, Calcare attivo, (Per tutte le forme di allevamen		li allevamento)	94,00 €/analisi	
CSC, SO, N, P, K, microelementi)				

^{*} Ai fini dell'individuazione della pendenza si fa riferimento al dato percentuale della pendenza esposto a GIS sulla parcella/particella interessata all'impianto del vigneto finanziato con l'operazione della Ristrutturazione e riconversione vigneti.



13 CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

- 1. Le domande ammissibili a finanziamento per la campagna in corso saranno selezionate, ai fini della formazione delle graduatorie regionali, sulla base dei criteri e relativi punteggi riportati nel Modello 4 del presente bando (Criteri di priorità Regione Abruzzo).
- 2. I predetti criteri devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto (D.M. n.646643/2022 art. 2 comma 4). Relativamente all'attestazione di IAP, se non posseduta, la richiesta di rilascio deve essere antecedente alla data di scadenza delle domande di aiuto e l'ottenimento dell'attestato prima della data di completamento della ammissibilità delle stesse, stabilita con atto regionale.
- In base al punteggio ottenuto, si procederà alla definizione delle seguenti graduatorie delle domande ammissibili (le quali saranno utilizzate nel caso in cui le richieste ammissibili eccedano le disponibilità finanziarie per l'annualità):
 - a) graduatoria domande con pagamento a collaudo vigneti storici/eroici;
 - b) graduatoria delle domande con pagamento anticipato su cauzione vigneti storici/eroici;
 - c) graduatoria domande con pagamento a collaudo;
 - d) graduatoria delle domande con pagamento anticipato su cauzione;

Qualora i fondi destinati ai vigneti storici/eroici non siano impegnati totalmente, verranno destinati al finanziamento delle altre azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Nel caso in cui le risorse disponibili per l'annualità non fossero sufficienti a finanziare tutte le domande ammissibili risultanti in graduatoria, si rispetterà un ulteriore ordine di priorità; verranno finanziate prioritariamente le domande con superficie richiesta fino a 3 ha, (ed i primi 3 ha delle domande con superficie richiesta superiore a 3 ha), mentre la superficie residua di queste ultime andrà in coda alla graduatoria.

(ESEMPIO: superficie richiesta in domanda 5 ha, i primi 3 ha verranno finanziati prioritariamente sulla base del punteggio attribuito alla ditta, i 2 ha eccedenti andranno in coda alla graduatoria)

- In caso di parità di punteggio verrà data la precedenza al richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, verrà considerata l'età del rappresentante legale (D.M. n.646643/2022 art. 4 comma 6);
- 5. Alle due graduatorie relative ai vigneti eroici e/o storici (graduatorie a e b), sono attribuiti il 20% delle risorse disponibili; le risorse disponibili per i vigneti storici/eroici verranno assegnate al 50% per ciascuna delle due graduatorie;
- 6. I fondi destinati ai vigneti storici/eroici eventualmente non utilizzati, verranno attribuiti alle graduatorie c) e d);
- 7. Le risorse disponibili, al netto di quelle assegnate ai vigneti storici/eroici, verranno assegnate al 50% per ciascuna delle graduatorie c) e d);
- 8. Una volta soddisfatte tutte le richieste di ciascuna graduatoria, le eventuali economie saranno utilizzate per soddisfare l'altra.



14 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- Il beneficiario deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN secondo una delle seguenti modalità:
 - a) Per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
 - b) In proprio (utenti qualificati), come previsto dal paragrafo 8.2 della circolare AGEA n°. 61/2024 del 21/05/2024.
- 2. Le tipologie di domande previste da AGEA, per la campagna 2024-2025, sono:
 - Domanda di sostegno con pagamento a collaudo;
 - Domanda di sostegno con pagamento di un anticipo (pari all'80% del contributo finanziato).

Per gli interventi relativi ai vigneti eroici e storici dovrà essere presentata apposita domanda di sostegno, secondo le modalità e i termini stabiliti al presente paragrafo.

Le domande devono essere compilate telematicamente e rilasciate **entro il 14 giugno 2024** (ai sensi del D.M. n. 75113 del 15 febbraio 2024 e come da istruzioni operative AGEA n°. 61.2024 del 21/05/2024.

Le domande, rilasciate nel termine sopra indicato e complete di tutti i relativi allegati, dovranno essere inserite, ai fini della loro ricevibilità, entro le **ore 23,59 del 19/06/2024,** esclusivamente on line attraverso lo SPORTELLO DIGITALE della Regione Abruzzo raggiungibile al link: https://sportello.regione.abruzzo.it selezionando il link

CATALOGO SERVIZI/SPORTELLO AGRICOLTURA/PRESENTAZIONE ISTANZA ALLA MISURA OCM RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE VIGNETI – CAMPAGNA 2024-2025.

- 3. Il termine ultimo per la realizzazione delle attività è il seguente:
 - 20/06/2025 per le domande di sostegno con pagamento a collaudo;
 - 20/06/2026 o 20/06/2027 (anno da indicare nella domanda di sostegno con richiesta di pagamento d'anticipo-cronoprogramma per il collaudo delle opere e l'eventuale liquidazione del saldo) per le domande di sostegno con pagamento di un anticipo.
- 4. Le tempistiche devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni per reimpianto connesse alla domanda di sostegno.
- 5. La domanda che pervenga priva della sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante, ovvero del documento di riconoscimento dello stesso, è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.
- 6. Le domande iniziali e di modifica pervenute oltre i termini indicati non sono ricevibili.
- 7. Le domande e i documenti ad esse allegati devono essere accompagnati da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:
 - a) la data di trasmissione;
 - b) il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA, utente qualificato);
 - c) il numero identificativo della domanda;

Regione Abruzzo



Giunta Regionale

- d) il CUAA del richiedente;
- e) la denominazione del richiedente.

15 Documentazione a corredo della domanda di sostegno

La documentazione da presentare a corredo della domanda è la seguente:

- Relazione descrittiva del progetto di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella quale sono indicate:
 - a) le misure e le azioni che si intendono realizzare con l'indicazione dei costi, della data prevista per l'inizio dei lavori e di quella della loro conclusione;
 - la superficie totale aziendale con l'indicazione della SAU e della superficie vitata esistente in azienda, eventuali diritti/autorizzazioni di reimpianto derivanti da precedenti estirpazioni effettuate in azienda;
 - c) la superficie vitata che si intende ristrutturare o riconvertire, il sesto d'impianto, il sistema di allevamento, le varietà di vite impiegate;
 - d) gli estremi catastali delle particelle interessate alla ristrutturazione e/o riconversione e di quelle in cui si intendono realizzare gli interventi;
 - e) gli estremi (data e protocollo) dell'autorizzazione al reimpianto che si intende utilizzare.
 - f) In caso di interventi che interessano la viticoltura eroica occorre indicare la pendenza del vigneto e la quota altimetrica.
- 2. Planimetrie dettagliate (o ortofoto con reticolo catastale), in scala, di ciascuna attività oggetto della domanda (impianto da estirpo nuovo impianto)
- 3. Dichiarazione di raccolta delle uve della campagna 2023/2024, salvo casi particolari;
- 4. Consenso alla richiesta di aiuto sottoscritto dal proprietario nel caso in cui il conduttore richiedente i benefici non sia proprietario della superficie vitata per la quale viene presentata domanda di ristrutturazione e/o riconversione, ove necessario (Modello 2);
- 5. Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla camera di Commercio (Modello 1a e Modello 1b);
- 6. Dichiarazione sostitutiva relativa all'indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Modello 3);
- 7. Delibera del consiglio di amministrazione della società o cooperativa o organismo associativo che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda (nel caso di società o organismo associativo);
- 8. Ricevuta di accettazione della domanda presentata;
- 9. Copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità.

La domanda di sostegno completa della documentazione di cui al presente paragrafo dovrà essere trasmessa alla Regione Abruzzo attraverso lo sportello regionale nelle modalità e nelle tempistiche indicate nel precedente paragrafo 14.

Inoltre, per tutta la documentazione richiesta a corredo delle domande dovrà essere eseguito l'upload di ogni file, in formato ".pdf" con una dimensione massima di 10 Megabyte, all'interno dell'applicativo sul portale SIAN.

Le Domande con documentazione incompleta non sono ricevibili.

Regione Abruzzo



Giunta Regionale

15.1 Impegni del beneficiario

Il produttore con la sottoscrizione della domanda, si impegna a:

- > dettagliare le singole attività proposte ed il termine ultimo per la realizzazione delle stesse;
- > non effettuare variazioni senza la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente;
- > segnalare tempestivamente alla struttura regionale eventuali danneggiamenti provocati da elementi esterni, determinanti la parziale o totale compromissione dell'impianto;
- > trasferire gli impegni assunti in caso di cessione o sostituzione del produttore al nuovo conduttore dell'azienda interessata dagli interventi;
- rispettare il vincolo del mantenimento degli interventi per almeno 5 anni a partire dalla data di accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori;
- ➤ come stabilito dall'art. 11 lettera b del Reg. 2022/126 e dalla nota ARES PROT. (2024) N. 3510934 del 15/05/2024, il vigneto oggetto degli interventi di Ristrutturazione e/o Riconversione non può essere trasferito (in proprietà, affitto o altre forme di possesso) per almeno 5 anni a partire dalla data di accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori;

16 DOMANDE CON PAGAMENTO ANTICIPATO A FIDEIUSSIONE (80%)

- 1. I richiedenti con domande di sostegno con pagamento anticipato che hanno ricevuto dall'Ente istruttore la comunicazione di ammissibilità e finanziabilità, devono far pervenire all'Ente istruttore entro il termine del 15 aprile 2025:
 - a) Dichiarazione attestante l'inizio lavori;
 - b) La dimostrazione dell'avvenuta conversione dei diritti di reimpianto in autorizzazioni;
 - c) Una garanzia fideiussoria a favore dell'O.P. Agea per un importo pari al 110% dell'anticipo liquidabile (corrispondente all'80% del contributo massimo finanziabile per l'intera operazione). L'OP AGEA mette a disposizione una procedura sul portale SIAN per la stampa e la gestione delle garanzie fideiussorie in quanto non accetta tipologie di garanzie non generate dal sistema SIAN.
 - (Sono esclusi dalla possibilità di presentare garanzie a favore dell'OP AGEA gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Area amministrativa di AGEA).
 - d) Documentazione relativa alla certificazione antimafia, se dovuta, riportata nelle I.O. AGEA per la campagna 2024/2025 (Modello 1a o 1b, Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi Modello 6 e dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia Modello 7).
 - e) L'anticipo pari all' 80% del contributo finanziato sarà erogato **entro il 15 ottobre 2025** e il restante 20% entro i termini previsti dal successivo paragrafo 16.
- 2. Per le domande con pagamento anticipato a fidejussione, è inoltre obbligatoria la presentazione di una domanda di pagamento a saldo per il collaudo delle opere e l'eventuale liquidazione del saldo spettante, con le modalità previste nel paragrafo successivo.

Regione Abruzzo



17 DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO / RICHIESTA DI COLLAUDO

- 1. I richiedenti con domanda di sostegno con pagamento a collaudo ed i beneficiari delle domande di anticipo su cauzione devono presentare, pena decadenza dell'aiuto, apposita domanda di pagamento a saldo entro il:
 - **20 giugno 2025** (domande con pagamento a collaudo);
 - 20 giugno 2026 o 20 giugno 2027 a seconda del cronoprogramma per la realizzazione delle opere indicati dal richiedente nella domanda iniziale;

Le domande corredate da tutti i documenti previsti dalla DRA, dovranno essere inviate allo STA competente per territorio, entro il termine massimo di <u>5 giorni</u> dalla data di rilascio della domanda a cura del CAA\Libero professionista\Beneficiario della domanda

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e vengono, quindi, rigettate.

- 2. Alla domanda di saldo e richiesta di collaudo è necessario che la ditta beneficiaria presenti i seguenti documenti:
 - a) Adeguata documentazione fotografica georeferenziata scattata durante le operazioni preparatorie dell'impianto (scasso, spietramento, livellamento, ecc.) comprovante l'effettivo svolgimento di ciascuna di tali azioni, con un numero di immagini non inferiore a 2 per ogni azione/particella. In alternativa, possono essere inseriti i riferimenti delle fatture delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni, a condizione che ne descrivano la tipologia e l'estensione;
 - b) Planimetrie dettagliate (o ortofoto con reticolo catastale), in scala, di ciascuna attività realizzata della domanda (nuovo impianto). Per vigneti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare una planimetria per ogni corpo;
 - c) Adeguata documentazione fotografica georeferenziata rappresentativa della superficie vitata oggetto dell'intervento settoriale, in numero minimo di 4 foto indicativamente una per ogni vertice del poligono a vigneto finanziato, attestante che i lavori sono terminati Per vigneti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare almeno 4 foto per ogni corpo; i pali di testata posizionati ai vertici del nuovo vigneto impiantato, dovranno riportare inoltre un segnale di distinzione visibile nelle foto geotaggate.
 - d) Fatture del materiale vivaistico;
 - e) Fatture del materiale di sostegno;
 - f) Dimostrazione di avvenuta conversione dei diritti di reimpianto in autorizzazioni;
 - g) Comunicazione termine lavori e richiesta collaudo opere;
 - h) Prospetto consuntivo dettagliato delle opere realizzate (elenco delle particelle specificando per ciascuna di esse la superficie effettivamente impiantata, l'indicazione del sesto, varietà e forma di allevamento);
 - i) Planimetria Scala 1:2000 con indicazione delle singole unità vitate reimpiantate;

Regione Abruzzo



Giunta Regionale

j) Documentazione relativa alla certificazione antimafia, se dovuta, riportata nelle I.O. AGEA per la campagna 2024/2025 (Modello 1a o 1b, Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi Modello 6 e dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia Modello 7).

La domanda di saldo/collaudo e la documentazione richiesta dovranno essere inviate a mezzo PEC al Servizio Territoriale di riferimento entro le scadenze previste al punto 1; dovrà inoltre eseguito upload di ogni file, in formato ".pdf" (con una dimensione massima di 10 Megabyte), all'interno dell'applicativo settoriale sul portale SIAN

- 3. Sono riconosciute eleggibili tutte le spese sostenute successivamente alla data di rilascio della domanda sul portale SIAN e non oltre il termine stabilito per la presentazione della domanda di pagamento di saldo.
- 4. Saranno effettuati i controlli in loco sul 100% delle domande di pagamento a saldo. Nel corso del collaudo viene verificata la congruenza dell'intervento realizzato rispetto a quanto previsto: nel caso di reimpianti l'intervento si intenderà realizzato qualora, oltre alle barbatelle, sarà riscontrata la posa in opera dei pali di testata, di tessitura e di sostegno, nonché la stesura dei fili (quanto meno del primo palco, anche per le forme di allevamento

che ne prevedano più di uno).

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi, anche nelle caratteristiche (varietà, forma di allevamento, sesto ecc. ecc.) da quanto ammesso in domanda di saldo non sono ammissibili all'ajuto.

Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo o tramite fotointerpretazione di orto-foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17.02.2011. In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata Circolare. Tale misurazione, conforme all'art.42 del Reg. UE 2022/126, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti.

All'atto del collaudo delle opere realizzate il nuovo impianto, misurato con la modalità sopra descritta, viene confrontato con la superficie finanziata, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,50 ettari.

- 5. Fermo restando che il contributo verrà riconosciuto sulla base della tabella dei costi standard e non sulla base della rendicontazione a piè di lista delle spese sostenute, al fine di garantire l'effettuazione dei controlli di demarcazione con altre misure analoghe, i beneficiari hanno l'obbligo di far inserire nelle fatture emesse dai fornitori, relative alle spese sostenute, la seguente dicitura "Reg. Ue n. 2021/2115 art 58 comma 1 lettera a) OCM Vino RRV campagna 2024/2025".
- 6. La mancata presentazione da parte del richiedente della domanda saldo entro i termini stabiliti comporta la revoca dell'aiuto e qualora erogato un anticipo, l'attivazione delle procedure di recupero dell'indebito percepito nelle modalità indicate nell'apposito paragrafo dedicato ai recuperi. Inoltre, verrà applicata l'esclusione dall'intervento settoriale di sostegno per la Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento.



18 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande saranno istruite con le modalità di seguito indicate:

- 1. Ricezione e protocollazione delle domande complete dei relativi allegati;
- 2. Controllo di ricevibilità;
- 3. Controlli in loco (ex ante) da parte dei tecnici incaricati da AGEA. Per poter consentire l'esecuzione di tali controlli, <u>le operazioni di estirpazione degli impianti vitati</u> <u>oggetto di intervento possono essere effettuate solo a partire dal 05 novembre 2024.</u>
- 4. Definizione della graduatoria di ammissibilità delle domande di sostegno entro il 13 dicembre 2024;
- 5. Valutazione degli eventuali reclami;
- 6. Comunicazione a mezzo PEC ai richiedenti dell'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di sostegno, entro 30 gg dalla definizione delle graduatorie di ammissibilità;
- 7. Consegna della garanzia fideiussoria (per le domande di sostegno con pagamento anticipato) entro il 15 aprile 2025;
- 8. Trasmissione dei relativi elenchi ad Agea per il pagamento delle domande a fideiussione.

19 VERIFICA DEL CONTRIBUTO FINANZIATO E DELLA CONGRUITÀ CON LA TABELLA STANDARD DEI COSTI UNITARI

Il contributo comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non deve superare il 50% (o il 75%, nelle regioni classificate come regioni di convergenza), rispetto a quanto previsto, a seconda delle attività svolte, nella Tabella standard dei costi unitari.

Il Servizio regionale competente comparerà la corrispondenza dell'attività eseguita con quella richiesta a sostegno e, conseguentemente, verrà calcolato il contributo spettante in base a quanto previsto dalla tabella standard dei costi unitari.

20 EROGAZIONE DELL'AIUTO

Il contributo sarà erogato direttamente dall'Organismo Pagatore A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) secondo le modalità di pagamento indicate dal beneficiario nella domanda di sostegno. La liquidazione finale del contributo è subordinata all'accertamento di regolare esecuzione degli interventi ammessi a preventivo.

La fideiussione può essere svincolata, da parte dell'A.G.E.A. solo dopo che gli STA competenti per territorio abbiano accertato la regolare esecuzione dei lavori ed i tecnici incaricati da A.G.E.A. abbiano effettuato la misurazione del vigneto e inserito a sistema la superficie collaudata.

Regione Abruzzo



Giunta Regionale

21 DOMANDA DI VARIANTE

Le varianti devono essere presentate obbligatoriamente entro i termini indicati nel presente paragrafo.

Il beneficiario deve essere autorizzato preventivamente dal Servizio Regionale Territoriale competente per territorio ad apportare modifiche rispetto a quanto inizialmente approvato. Le varianti non possono compromettere gli obiettivi iniziali approvati nel suo insieme, devono essere debitamente giustificate e comunicate entro e non oltre i termini di seguito indicati.

Le varianti, rispetto a quanto inizialmente approvato, devono essere conseguenza di cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, queste devono essere impreviste e imprevedibili al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Inoltre, le varianti non possono comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale la domanda di sostegno è stata ammesso all'aiuto, in sintesi non sono ammesse le varianti che intervengono in modo sostanziale modificando gli obiettivi prefissati che hanno determinato l'ammissibilità all'aiuto.

Le tipologie di variante ammesse sono le seguenti:

- a) <u>Cambio delle attività da eseguire</u> cambio delle attività da eseguire (ristrutturazione, riconversione) nel rispetto della strategia del progetto iniziale e della programmazione finanziaria (nessuna modifica può essere effettuata alle informazioni presenti nell'allegato 1 della domanda di sostegno). Tale tipologia di variante va presentata entro e non oltre il 15 Novembre 2024;
- b) <u>Tipologia di erogazione della modalità del contributo</u> (con richiesta di anticipo o senza anticipo). Tale tipologia di variante va presentata entro e non **oltre il 15 Dicembre 2024**;
- c) <u>Variazione del beneficiario per subentro</u>; tale tipologia di variante va presentata entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello stabilito da cronoprogramma (es. anno cronoprogramma 2026, la variante va presentata entro il 30/11/2025)
- d) Variante al cronoprogramma: 30 giorni prima della scadenza del termine presentazione domanda di saldo, come da cronoprogramma, e comunque nel limite dei 3 anni dalla finanziabilità (es. campagna 2024/2025 limite massimo per la presentazione della domanda di variante il 20/06/2027)

Non sono ammesse varianti diverse da quelle indicate in questo paragrafo e sono ammesse esclusivamente per comprovati motivi non individuabili all'atto della richiesta, alla condizione che il nuovo punteggio garantisca la permanenza del beneficiario nella posizione della graduatoria tra le domande ammesse e finanziate.

Nel caso in cui la necessità di apportare una variante determini un aumento della spesa richiesta rispetto alla spesa finanziabile all'aiuto, la differenza della maggior spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario e non potrà essere rendicontata e riconosciuta in sede di presentazione della domanda di pagamento saldo.

Copia della domanda di variante dovrà essere inviata a Servizio regionale territorialmente competente che dovrà procedere alla ricevibilità e alle successive fasi istruttorie e dovrà trasmettere al beneficiario l'autorizzazione, o il diniego, entro e non oltre 45 giorni dalla data di rilascio della domanda di variante.

Il richiedente potrà procedere con la variante solo ad avvenuto accogliento della stessa da parte del Servizio Regionale competente per territorio.

Gli impianti che all'atto del collaudo risultano difformi da quanto riportato in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.



Giunta Regionale

21.1 Variazione del beneficiario per subentro.

Tale variante deve essere rilasciata informaticamente:

La domanda di variante del beneficiario sarà assoggettata al seguente iter:

- a) invio della domanda allo STA di competenza **entro 5 giorni** dal rilascio della domanda sul SIAN;
- b) pre-autorizzazione da parte dello STA e comunicazione ad entrambe le ditte (cedente e subentrante);
- c) in caso tipologia di pagamento in anticipo e domanda di variante rilasciata successivamente alla costituzione della garanzia, rilascio dell'appendice di subentro alla polizza e consegna allo STA (con trasferimento degli impegni);
- d) trasferimento dei terreni sul fascicolo del subentrante;
- e) lavorazione della polizza/appendice di subentro;
- f) autorizzazione definitiva al subentro.

Tutta la procedura deve concludersi entro 90 giorni dalla comunicazione della preautorizzazione. Le pre-autorizzazioni non possono essere emesse dopo il 30 novembre dell'anno n-1 considerando l'anno n quello di scadenza di presentazione domanda di saldo. Si precisa che il prerequisito essenziale per la presentazione della domanda di variante è che il subentrante sia in possesso di un fascicolo aziendale valido.

22 MODIFICHE MINORI

Per "Modifiche Minori" si intende la possibilità di apportare all'operazione inizialmente approvata delle modifiche di minore entità.

Le modifiche minori saranno oggetto di successiva verifica in sede di istruttoria e di controllo in loco del progetto, le stesse devono ritenersi in attesa di autorizzazione fintanto che non saranno assoggettate alla suddetta verifica di ammissibilità.

La modifica minore ed il pagamento dell'eventuale spesa ad essa correlata devono essere eseguite entro e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento di saldo.

Per la modifica minore il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento saldo, una relazione tecnica giustificativa e documentata per motivare la necessità di apportare la modifica in questione ed il risultato ed obiettivo finale raggiunto.

In fase di accertamento finale, il Servizio regionale territorialmente competente valuterà l'ammissibilità delle modifiche in questione nel rispetto dei requisiti previsti nel presente paragrafo e di quanto disposto dalle DRA.

Qualora in sede di istruttoria della domanda di pagamento saldo si dovesse riscontrare il mancato rispetto di quanto previsto per le modifiche minori, oppure che la modifica rende il progetto realizzato difforme rispetto agli obiettivi inziali prefissati, la spesa riconducibile alle modifiche non sarà ritenuta ammissibile e la parte di contributo, correlato alla modifica, verrà revocato con applicazione di sanzioni di cui al D.lgs 188/2023.



Giunta Regionale

Le modifiche minori devono rispettare, pena la non ammissibilità, le seguenti condizioni e requisiti:

- non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione;
- siano mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
- non modifichino i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità dell'operazione.
- non devono determinare variazioni rispetto alla spesa ammessa al finanziamento in sede di istruttoria della domanda di sostegno.

Le Modifiche Minori ammesse sono:

- 1. cambio di ubicazione del nuovo impianto (foglio, particella);
- 2. varietà;
- 3. forma di allevamento;
- 4. sesto d'impianto.

La modifica non può determinare una riduzione della spesa ammessa, pertanto, non saranno ammesse modifiche che determinino una diminuzione della finanziabilità della domanda di sostegno attribuita mediante la tabella dei costi standard di cui al paragrafo 12; a titolo esemplificativo non saranno ammesse modifiche del sesto di impianto che potrebbero determinare la variazione del range di densità d'impianto (e relativo costo standard ad ettaro) già definita con la domanda di sostegno.

Dette modifiche devono essere comunicate, tramite l'applicativo reso disponibile sul portale SIAN, al Servizio regionale competente per territorio, prima della realizzazione dell'intervento e comunque prima della presentazione della domanda di saldo nella quale dovranno obbligatoriamente essere riportate.

La comunicazione delle modifiche minori va obbligatoriamente effettuata attraverso la compilazione dell'allegato 9 tramite procedura sul portale SIAN. Dopo l'attribuzione del numero di protocollo l'allegato 9 deve essere stampato, firmato e trasmesso all'Ufficio Regionale territorialmente competente **entro il termine di 5 giorni solari**.

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi da quanto riportato in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto con decadenza parziale\totale dell'operazione.

23 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono tutte quelle cause di cui al reg. (UE) 2021/2116 art 6 comma 1 lettere a), d) e) e comma 2 regolarmente comunicate e riconosciute.

Ai sensi delle Istruzioni Operative AGEA n. 32 del 6 luglio 2017, qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario deve presentarne opportuna comunicazione utilizzando l'apposita funzione disponibile a portale.

La presentazione delle comunicazioni di Forza maggiore e circostanze eccezionali è articolata in due fasi di lavoro, per consentire la produzione di un solo set di documenti da mettere a fattor comune tra più settori:

1. Protocollazione guidata, in ambiente Fascicolo sezione 'Circostanze eccezionali', della documentazione prevista dalle specifiche casistiche regolamentate dal suddetto



Giunta Regionale

articolo;

2. compilazione e rilascio della comunicazione dalla procedura di compilazione della Domanda di sostegno.

Il Servizio Regionale competente potrà riconoscere esclusivamente i casi di forza maggiore riportati reg. (UE) 2021/2116 art 6 comma 1 lettere a), d) e) e comma 2, comunicando l'esito al richiedente entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

La presenza della comunicazione delle CFM/CE costituisce prerequisito per la presentazione di richiesta di subentro per decesso.

La presenza della comunicazione delle CFM/CE non costituisce prerequisito per la presentazione di richiesta proroga rispetto al cronoprogramma della domanda di sostegno ma solo eventuale, se riconosciuta attinente, esenzione dall'applicazione di sanzioni\penali.

Le modalità di presentazione delle comunicazioni di causa di forza maggiore sono riportate nei paragrafi 17 e 18 della Circolare AGEA OP AGEA n°. 61/2024 del 21/05/2024 a cui anche la presente DRA fa riferimento.

24 RINUNCIA ALL'AIUTO

Il beneficiario che non intenda procedere nell'esecuzioni dei lavori, deve inoltrare telematicamente la rinuncia all'aiuto, tramite apposita funzione prevista in ambito Sian fino a che la domanda non è stata resa finanziabile dall'Ente istruttore.

Successivamente alla fase di finanziabilità, il beneficiario deve comunicare l'intenzione di rinuncia all'aiuto, tramite PEC esclusivamente allo STA di competenza, entro e non oltre i 30 giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo.

L'Ente istruttore procede alla revoca della domanda di sostegno, tramite l'applicativo di gestione delle domande presente sul portale SIAN, acquisendo nel sistema l'istanza di rinuncia del produttore (tramite PEC).

Qualora la rinuncia sia successiva all'erogazione dell'anticipo, salvo cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute (come da paragrafo 23 delle presenti D.R.A.), la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10% ed il beneficiario sarà escluso dall'accesso alla misura per i 3 anni successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

25 REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

L'ente istruttore può provvedere alla revoca di un provvedimento di concessione fino all'inserimento dello stesso in un elenco di pagamento di domande a saldo e comunque non nei 30 giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo o nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di saldo e la chiusura del collaudo finale da parte della Regione.

In caso di revoca successiva all'erogazione dell'anticipo (salvo cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute come al punto 21), la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10% ed il beneficiario sarà escluso dall'accesso alla misura per i 3 anni successivi al termine massimo della presentazione della domanda di pagamento a saldo. In caso di mancata presentazione dell'istanza di rinuncia della domanda di saldo entro il termine previsto, lo STA competente dovrà notificare un provvedimento di revoca, con

conseguente attivazione delle procedure di recupero, qualora sia stato percepito un

Regione Abruzzo



Giunta Regionale

anticipo In tal caso il beneficiario sarà escluso dall'accesso all'intervento settoriale per i 3 anni successivi al termine ultimo di presentazione e, in caso di pagamento anticipato, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10%.

La revoca del provvedimento di concessione può essere fatta anche nel caso in cui, a seguito di successivi controlli, emergano inadempienze da parte della ditta o dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR 445/2000 art. 73.

26 DEFINIZIONE IMPORTO, RECUPERI E PENALITA'

Per usufruire legittimamente dell'aiuto di cui all'articolo articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di aiuto.

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata maggiorato del 10%.

- In base a quanto disposto all'articolo 24-Sexis del Dlgs 188/2023 (Sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata:
 - a) Non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
 - b) Supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
 - c) Supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto un contributo pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata e, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

Sono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per tre anni e si procede all'incameramento della fidejussione, i beneficiari che hanno ricevuto l'anticipo e:

- Realizzano l'intervento su una superficie differente rispetto a quella approvata nella misura superiore al 50%.
- Rinunciano o venga loro revocato il contributo concesso;
- Presentano la domanda del pagamento del saldo finale oltre il 5° giorno dal termine stabilito per la sua presentazione;
- Non presentano la domanda di pagamento del saldo finale.
- 2. Sono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un anno i beneficiari che, non avendo ricevuto l'anticipo del contributo:
 - Presentano domande di pagamento del saldo oltre i 5 giorni dalla scadenza;
 - Non presentano la domanda di pagamento del saldo;
 - Hanno presentato la rinuncia al contributo concesso, nel periodo successivo al 30° giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo.



Giunta Regionale

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e sono rigettate

Le penalità di esclusione dalla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di 1 o 3 anni, non sono applicate nei casi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale.

27 CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Con legge del 29 dicembre 2021, n. 233 è stato convertito in legge il D.L. 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»

La legge del 29 dicembre 2021, n. 233 ha modificato l'art. 83 del d. lgs. 159/2011, che delinea l'ambito di applicazione della documentazione antimafia, disponendo che tale documentazione sia prevista anche in relazione a tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, a condizione che questi usufruiscano, per quanto attiene ai fondi europei, di somme per un importo superiore a 25.000 euro.

Per le procedure relative alla certificazione antimafia si fa riferimento a quanto riportato nelle I.O. n°. 61.2024 del 21/05/2024 di AGEA OP per la campagna 2023/2024 paragrafo 28.

La documentazione per la richiesta della certificazione antimafia deve essere trasmessa allo STA competente per territorio a seguito della comunicazione di ammissibilità e finanziabilità

28 MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Ai sensi della legge 11 novembre 2005, n. 231, così come modificata dall'art.1, comma 1052, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, i pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri Organismi Pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e successivi sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Gli accrediti disposti hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'Istituto tesoriere delle somme ivi indicate.

Il beneficiario che richiede l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto identificativo unico, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.



Giunta Regionale

- 2. Il beneficiario è tenuto al rispetto di obblighi di condotta diligente, volti a favorire l'efficiente funzionamento ed utilizzo dei servizi e degli strumenti di pagamento e, pertanto, ha l'onere di assicurare:
 - il regolare funzionamento e la conforme attività del conto corrente bancario indicato in domanda su cui dovranno transitare i pagamenti eseguiti da Agea;
 - la correttezza, completezza e vigenza del codice IBAN e dei riferimenti bancari indicati in domanda;
 - l'esattezza dei dati relativi alla propria identità e alla titolarità del conto bancario fornito ai fini dell'erogazione;
 - la comunicazione di eventuali variazioni che possono riguardare i riferimenti bancari;
 - l'inattività e/o chiusura del conto corrente bancario;
 - la documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario.
- 3. La mancata o l'errata comunicazione del codice IBAN da parte del beneficiario, costituisce un motivo ostativo al pagamento e non può comportare alcuna imputazione di responsabilità in capo alla Regione Abruzzo ed all'OP Agea, nel caso del mancato pagamento dell'aiuto.
- 4. Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di assistenza agricola (CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

29 TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento amministrativo di ammissibilità all'aiuto per la misura della Ristrutturazione vigneti per la campagna 2024/2025 si conclude entro il 15 ottobre 2025.

Tutte le domande non liquidate (prive di pagamento a saldo o di un anticipo) da AGEA entro tale termine o per le quali il pagamento non è andato a buon fine, risulteranno automaticamente decadute.

30 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla ammissibilità all'aiuto per l'intervento settoriale della Ristrutturazione vigneti è l'Ufficio Regionale competente per territorio, salvo diversa disposizione per delega. L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo all'erogazione dell'aiuto previsto dal Reg. (UE) 1308/2013 – all'art. 46 è l'Ufficio OCM Vitivinicolo e coordinamento Schedario Viticolo



Giunta Regionale

31 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nelle presenti Disposizioni si fa riferimento alla normativa unionale vigente, alle disposizioni nazionali di attuazione della misura contenute nei Decreti Ministeriali in materia di Ristrutturazione e Riconversione Vigneti, alle Istruzioni Operative AGEA N. 61/2024 relative alla Misura Riconversione e Ristrutturazione Vigneti per la Campagna 2024/2025 e al Manuale di procedure dell'AGEA.

Troveranno altresì applicazione eventuali successive disposizioni interpretative che venissero emanate da AGEA, nonché eventuali modifiche in merito alle modalità e ai tempi per l'effettuazione dei pagamenti.

Le presenti disposizioni regionali di attuazione sono pubblicate sul sito internet della **Regione Abruzzo – Area Tematica Agricoltura e Sviluppo Rurale (www.regione.abruzzo.it/agricoltura)**; eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al Dipartimento Agricoltura - Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità e ai Servizi Territoriali competenti.



PUNTEGGI E PRIORITA'

N.	CRITERI DI PRIORITÀ REGIONE ABRUZZO	PUNTI			
	Criterio A - <u>Tipologia del richiedente</u> -				
1	Richiedente con età compresa fra i 18 compiuti e i 41 anni non ancora compiuti alla data di presentazione della domanda	10			
2	Richiedente I.A.P. alla data di presentazione della domanda	5			
3	Richiedente che non ha beneficiato nelle 5 campagne precedenti	8			
4	Richiedente appartenente a forme organizzate di filiera	7			
	Criterio B - Specificità delle produzioni aziendali -				
5 Azienda con certificazione di agricoltura biologica		10			
6	Azienda con certificazione di agricoltura integrata	8			
7	Azienda con impianti iscritti agli albi IGP/DOP/DOCG superiori al 50% della superficie vitata	7			
Criterio C - <u>Particolari situazioni aziendali</u> -					
8	Azienda con superficie vitata oltre il 50% della SAU totale	10			
9	Azienda ricadente in area art. 32 Reg.to CEE 1305/2013 e aree Natura 2000	7			
10	Azienda ricadente in area delimitata cratere sisma 2016 e 2017				
11	Azienda che trasforma direttamente le proprie produzioni				
	Criterio D - <u>Tipologia degli interventi</u> -				
12	Superfice oggetto d'intervento superiore al 25% della superficie vitata aziendale	5			



APPENDICE

Allegato 1 – Allegato 1 del D.M. n. 646643 del 16.12.2022

Allegato 2 - Allegato 2 del D.M. n. 646643 del 16.12.2022

Allegato 3 – Varietà ammesse nella Regione Abruzzo

Allegato 4 – Calcolo importo da liquidare e riduzioni

Allegato 5 - Recuperi e penalità

Modello 1/a e 1/b – Dichiarazione di Iscrizione alla Camera di Commercio

Modello 2 – Dichiarazione di assenso del/i proprietario/i

Modello 3 – Dichiarazione Posta Elettronica Certificata

Modello 4 - Criteri di priorità Regione Abruzzo

Modello 5 – Modifiche Minori

Modello 6 – Dichiarazione familiari conviventi per antimafia

Modello 7 – Autocertificazione della comunicazione antimafia

Modello 8 – Procedura per l'accesso al SIAN come utente qualificato



Allegato 1 - All. 1 del D.M. n. 646643 del 16.12.2022

Regione: ABRUZZO

1. SPECIFICHE TECNICHE:

N.B.: L'asterisco indica i campi la cui compilazione è obbligatoria

	1.1 Area di intervento *:			
- in	tero territorio regionale		[X]]
- al	tro		[]	
- D	1.2 Limitazione a zone atte OP – IGP previste:	TUTTE	Sì []	No []
- D	OP – IGP escluse:	NESSUNA		
- im - as - co - so - co (si pi	.3 Soggetti autorizzati alla aprenditori agricoli singoli sociazioni di produttori vitivo perative agricole cietà di persone e di capitali nsorzi di tutela e valorizzazio barrare più di un campo) cui è riconosciuta una preferenzia di riconosciuta una preferenzia di superiori di un preferenzia di superiori di un campo)	esercitanti attività agricola one vini DOP e IGP	[X] [X] [X] [X]]]]
- -	.4 Varietà: previste *: TUTTE LE VA RIPORTATE NELL'AL	ARIETÁ IDONEE ALLA COLTIV. LEGATO 3	AZIONE NELLA R	REGIONE ABRUZZO
-	escluse: VARIETÁ A DUPL	ICE ATTITUDINE (Regina B. e Regina	Bianca dei Vigneti B.))
-	a cui è riconosciuta una pre	eferenza: NESSUNA PREFERENZA	4	

1.5 Forme di allevamento:

- previste *:- SPALLIERA (GUYOT, CORDONE SPERONATO CORDONE LIBERO O CORTINA SEMPLICE, GDC -DOPPIA CORTINA) - PERGOLA (PERGOLA TRENTINA) - TENDONE (PERGOLA ABRUZZESE) -
- escluse: TUTTE QUELLE NON PREVISTE
- a cui è riconosciuta una preferenza: NESSUNA

1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro * VEDI TABELLA FORME DI ALLEVAMENTO NEI COSTI UNITARI STANDARD (PARAGRAFO 11):

forma di allevamento: TENDONE ceppi/ha 1600 (2,50x2,50)

Le deroghe ai limiti sopra fissati possono essere accolte, nei casi opportunamente previsti, purchécomunque non si preveda l'impiego di meno di______ceppi/ettaro.



1.7 Superficie minima:

- domanda singola [1] *: 0,50 ha
- soglia per aziende all'interno di progetti collettivi o con Sau vitata minore o uguale a 1 ha [2] *: 0,30 ha
- deroghe specifiche: ha
- motivazione: Aziende con SAU vitata inferiore o uguale ad un ettaro (1,00 ha)
- [1] comunque non inferiore a 0,5 ettari
- [2] comunque non inferiore a 0,3 ettari

1.8 Attività previste *:

(barrare le caselle corrispondenti alle azioni previste a livello di Regione/Provincia autonoma)

a) riconversione varietale:

- estirpazione e reimpianto	[X
- reimpianto con diritto	X
- reimpianto anticipato	[X]
- sovrainnesto	[NO]

b) ristrutturazione:

- estirpazione e reimpianto	[X]
- reimpianto con diritto	[X]
- reimpianto anticipato	[X]
- sovrainnesto	[NO]

c) ricollocazione:

- estirpazione e reimpianto	[X]
- reimpianto con diritto	[X]
- reimpianto anticipato	[X]
- sovrainnesto	[NO]

- f) miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo:
- modifica del profilo del terreno (pendenza)
 livellamento del suolo

 [NO]
- trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto dellemacchine compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi [NO]
- messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra [NO]
- messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) [NO]
- allestimento e miglioramento dell'impianto idrico di soccorso a servizio del vigneto [NO]

1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto: 0 anni

1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le AZIONI di ristrutturazione [3]*:3 anni

[3] comunque non superiore a 3 anni



2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:

2.1 % di contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione [4] *:

- SSUC [4]

% massima [4] *: 50%

deroghe per zone specifiche [4] (indicare):

-Zone ad alta valenza paesaggistica:

- sulle spese sostenute []

% massima [4] *:

50 %

deroghe per zone specifiche [4]:

[4] comunque non superiore al 50% in generale e al 75% nelle Regioni di convergenza

2.2 Pagamento del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione [4] *:

- SSUC []

Importo medio:

Deroghe per zone specifiche [7] (indicare):

- sulle spese sostenute []

Importo massimo [5] *: (Come da tabella dei costi standard)

Zone ad alta valenza paesaggistica:

(possono essere compilate più righe)

[5] comunque non superiore a 16.000 euro/ettaro ovvero 22.000 euro/ettaro nelle Regioni di convergenza

[6] comunque non superiore a 24.500 euro/ettaro

2.3 Pagamento della compensazione per le perdite di reddito

- metodo di determinazione della perdita di reddito *:

(indicare il metodo di determinazione della resa uva/ha e di individuazione del prezzo delle uve tra quelli di riferimento forniti da Ismea)

Ricavo medio stimato della superficie ad uva da vino per tipo di impiego in Abruzzo (€/quintale)				
Tipologia prodotto	prezzo medio €/t	resa media t/ha	ricavo medio €/ettaro	
Uva per vino generico	463,3	28,27	13.097	
Uva per vino Igt	485,5	19,23	9.336	
Uva per vino Doc-Docg	434,5	12,55	5.453	
Totale*	461,10	20,02	9295,54	

Il prezzo totale delle uve è calcolato come media ponderata dove il peso è dato dalla superficie di ogni segmento sul totale superficie nel triennio 2020-2022 da dichiarazioni produzioni

Fonte: Elaborazioni Ismea Mercati e dati DSS del SIAN

⁻ Importo *: pari a 3000 euro/ettaro



Allegato 2 - All. 2 del D.M. n. 646643 del 16.12.2022

Elenco delle azioni finanziate sull'OCM vitivinicola – intervento della ristrutturazione e riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli

1. AZIONI COLLEGATE ALLA RICONVERSIONE VARIETALE (A) E ALLA

1.		UTTURAZIONE, COMPRESA LA RICOLLOCAZIONE, DELL'IMPL	ANTO VITICOLO
•	azioni co	ollegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:	
	0	estirpazione dell'impianto viticolo	[X]
	0	rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento	[]
	0	raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali	[X]
•	azioni co	ollegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o rico	onvertito:
	0	analisi del suolo	[X]
	0	rimozione delle pietre dal suolo (spietramento)	[]
	0	lavorazione profonda (rippatura, scasso)	[X]
	0	aratura	[]
	0	erpicatura	[X]
	0	fresatura	
	0	trattamenti antiparassitari e diserbo	[X]
	0	concimazione organica e minerale	[X]
•	azioni c	ollegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/orico	onvertito:
	0	squadro dell'impianto	[X]
	0	realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale compresa la modifica del portainnesto)	vegetale,ivi [X]
	0	innesto / reinnesto	[NO]
	0	messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni)	[X]
	0	acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (ba da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (anco	

filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario)

¹ È incluso l'impianto del vigneto a seguito di ripristino del terreno a seguito di eventi calamitosi, tuttavia, il ripristino susseguente all'evento calamitoso non è ammissibile.

² È inclusa anche la modifica della densità di impianto del vigneto se questa concerne importanti modifiche del vigneto stesso e costituisce una modifica strutturale dell'impianto viticolo e non manutenzione ordinaria. In questo caso la quota di contributo deve essere adattata alla specifica modifica.



2. AZIONI NON AMMISSIBILI

Le seguenti azioni non sono ammissibili:

- semplice sostituzione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008 o gestione ordinaria dell'impianto viticolo, in quanto l'obiettivo dell'intervento è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l'incremento della competitività
- protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:
 - o Costruzione di schermi
 - o Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
- protezione da uccelli per esempio attraverso
 - o Copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
 - o Macchine per spaventare gli uccelli
 - o Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali
- protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
- costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento
- passi carrai sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto
- elevatori
- innesto reinnesto

Le Regioni e le Province autonome procedono alla demarcazione tra l'OCM e lo Sviluppo rurale sulla base delle azioni riportate nel presente allegato al fine di evitare illecite duplicazioni di interventi.



Giunta Regionale

Allegato 3 Elenco varietà Ammesse

CODICE	VITIGNO	COLORE UVA
2	AGLIANICO	Nero
19	BARBERA	Nero
20	BARBERA	Bianco
25	BIANCAME	Bianco
32	BOMBINO	Bianco
42	CABERNET FRANC	Nero
43	CABERNET SAUVIGNON	Nero
841	CABERNET VOLOS	Nero
46	CALABRESE	Nero
49	CANAIOLO	Nero
51	CANNONAU	Nero
298	CHARDONNAY	Bianco
62	CILIEGIOLO	Nero
64	COCOCCIOLA	Bianco
73	DOLCETTO	Nero
460	DORONA	Bianco
79	FALANGHINA	Bianco
81	FIANO	Bianco
235	FRIULANO	Bianco
90	GAGLIOPPO	Nero
92	GARGANEGA	Bianco
95	GRECHETTO	Bianco
97	GRECO	Bianco



CODICE	VITIGNO	COLORE UVA
305	KERNER	Bianco
126	MAIOLICA	Nero
127	MALBECH	Nero
131	MALVASIA DI CANDIA	Bianco
132	MALVASIA BIANCA LUNGA	Bianco
133	MALVASIA DEL LAZIO	Bianco
138	MALVASIA ISTRIANA	Bianco
140	MALVASIA NERA DI BRINDISI N.	Nero
299	MANZONI BIANCO	Bianco
144	MARZEMINO	Nero
146	MERLOT	Nero
842	MERLOT KANTHUS	Nero
150	MONTEPULCIANO	Nero
151	MONTONICO	Bianco
153	MOSCATO	Bianco
157	MOSTOSA	Bianco
160	NEBBIOLO	Nero
994	NERO ANTICO	Nero
486	PALAVA	Bianco
181	PASSERINA	Bianco
184	PECORINO	Bianco
402	PETIT MANSENG	Bianco
335	PETIT VERDOT	Nero
193	PINOT BIANCO	Bianco



CODICE	VITIGNO	COLORE UVA
194	PINOT GRIGIO	Grigio
195	PINOT NERO	Nero
199	PRIMITIVO	Nero
206	REFOSCO NOSTRANO	Nero
341	REGINA BIANCA	Bianco
342	REGINA DEI VIGNETI	Bianco
210	RIESLING	Bianco
209	RIESLING ITALICO	Bianco
218	SANGIOVESE	Nero
221	SAUVIGNON	Bianco
844	SAUVIGNON KRETOS	Bianco
227	SEMILLON	Bianco
500	SORELI	Bianco
230	SYLVANER VERDE	Bianco
231	SYRAH	Nero
344	TANNAT	Nero
233	TERRANO	Nero
238	TRAMINER AROMATICO	Bianco
232	TREBBIANO ABRUZZESE	Bianco
244	TREBBIANO TOSCANO	Bianco
250	VELTLINER	Bianco
254	VERDICCHIO	Bianco
258	VERMENTINO	Bianco
346	VIOGNER	Bianco



Allegato 4 Calcolo importo da liquidare e riduzioni

CALCOLO IMPORTO DA LIQUIDARE E RIDUZIONI

		Mq				
Soprt	Superficie totale ammessa al finanziamento dell'operazione	30.000				
	Di cui:					
SB1r	attività (1) richiesta	8.000				
SC1r	attività (2) richiesta	22.000				
			Es. 1	Es. 2	Es. 3	Es. 4
			Mq	Mq	Mq	Mq
Stm	Superficie totale intervento settoriale		26.000	20.000	18.000	14.000
Perc	% non realizzata = 100 - ((Stm * 100)\ Soprt		13,33	33,33	40,00	53,33
Soprl	Superficie operazione liquidabile		26.000	6.667	3.600	0
SB1m	Superficie attività (1) intervento settoriale		4.000	8.000	8.000	8.000
SB11	Superficie attività (1) liquidabile		4.000	2.667	1.600	0
SC1 m	Superficie attività (2) intervento settoriale		22.000	12.000	10.000	6.000
SC11	Superficie attività (2) liquidabile		22.000	4000	2000	0

Formule per il calcolo

Superficie operazione liquidabile (Soprl)

Es. 1: la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento nonsupera il 20%

$$S_{oprl} = S_{tm}$$

Es. 2-3: la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento tra il 20% ed il 50%

$$S_{oprl} = S_{tm} - (S_{tm} * (Perc * 2) / 100)$$

Es. 4: la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento supera il 50%

$$S_{oprl} = 0$$



Allegato 5 Recuperi e penalità

Fattispecie riscontrata	Da restituire o incamerare o erogare	Esclusione dalla Ristrutturazione e riconversione vigneti
Scostamento <= al 20%	Aiuto erogato sulla base della superficie realizzata	NO
Scostamento > 20% e < del 50%	(Realizzato -(% Scostamento*2)) Se erogato Anticipo: Acconto 80% (Realizzato -(% Scostamento*2))	NO
	L'aiuto non viene erogato	NO
Scostamento >= al 50%	Se erogato Anticipo: 100% dell'Anticipo ricevuto +10%*	3 anni
Solo se erogato Anticipo: mancato iconoscimento delle spese richieste a contributo	100% dell'importo non riconosciuto + 10%*	NO
Domanda di pagamento a saldo (dopo aver erogato anticipo) non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza Rinuncia (o revoca) presentata da beneficiari che hanno in precedenza ricevuto l'anticipo del contributo	100% dell'Anticipo ricevuto + 10%*	3 anni
Domanda di pagamento a saldo (senza aver erogato l'anticipo), non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza, oppure Rinuncia (o revoca) presentata negli ultimi 30 giorni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo (senza erogazione di anticipo)	L'aiuto concesso non viene erogato	1 anno
Presentazione della domanda di pagamento nei 5 giorni successivi la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento	Riduzione dell'1% del contributo liquidabile finale per ogni giorno di ritardata presentazione, fino al 5° gg compreso (Max -5% del contributo al 5° giorno)	NO